

SEZIONE I	5
TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO	5
ART. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)	5
TITOLO II MISURE PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE.....	5
ART. 2. (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)	5
ART. 3. (Mutui prima casa).....	5
ART. 4. (Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)	6
TITOLO III RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO	6
CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE	6
ART. 5. (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti).....	6
ART. 6. (Misure fiscali per il welfare aziendale)	6
ART. 7. (Detassazione dei premi di risultato)	7
ART. 8. (Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)	7
ART. 9. (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere).....	7
CAPO II MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E DI RINNOVO DEI CONTRATTI	8
ART. 10. (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)	8
TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E MISURE PER LA LOTTA ALL’EVASIONE	9
CAPO I MISURE IN MATERIA DI ENTRATE E DI CIRCOLAZIONE DEI BENI E DEI VALORI NOMINALI	9
ART. 11. (Misure in materia di imposte).....	9
ART. 12. (Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)	10
ART. 13. (Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)	10
ART. 14. (Tax credit cinema).....	12
ART. 15. (Misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)	15
ART. 16. (Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti).....	15
CAPO II MISURE PER LA LOTTA ALL’EVASIONE.....	16
ART. 17. (Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico)	16
ART. 18. (Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)	16
ART. 19. (Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea)	18
ART. 20. (Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)	18
ART. 21. (Misure in materia di variazione dello stato dei beni)	19
ART. 22. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)	19

ART. 23. (Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari)	22
CAPO III MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI	25
ART. 24. (Misure in materia di rischi catastrofali)	25
ART. 25. (Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)	26
TITOLO V LAVORO, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE SOCIALI	34
CAPO I LAVORO E POLITICHE SOCIALI	34
ART. 26. (Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)	34
ART. 27. (Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi)	34
ART. 28. (Disposizioni in materia di regime previdenziale nel settore dell'intermediazione nel commercio)	35
ART. 29. (Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)	36
ART. 30. (Misure di flessibilità in uscita)	37
ART. 31. (Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)	38
ART. 32. (Adeguamento delle speranze di vita)	40
ART. 33. (Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)	40
ART. 34. (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)	41
ART. 35. (Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)	41
CAPO II FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI INTERVENTO IN MATERIA SOCIALE	42
ART. 36. (Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)	42
ART. 37. (Misure in materia di congedi parentali)	43
ART. 38. (Decontribuzione delle lavoratrici con figli)	43
ART. 39. (Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)	44
ART. 40. (Misure in materia sociale)	44
CAPO III DISABILITÀ	44
ART. 41. (Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità)	44
TITOLO VI SANITÀ	45
CAPO I MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO	45
ART. 42. (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)	46
ART. 43. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)	46
ART. 44. (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)	47
ART. 45. (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)	47
ART. 46. (Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)	49
ART. 47. (Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)	49
ART. 48. (Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)	49
ART. 49. (Finanziamento per aggiornamento dei LEA)	50
ART. 50. (Contributo al servizio sanitario nazionale)	50
ART. 51. (Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale)	52

TITOLO VII CRESCITA E INVESTIMENTI.....	52
CAPO I MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE	52
ART. 52. (Misure a sostegno del credito alle esportazioni)	52
ART. 53. (Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)	53
ART. 54. (Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)	55
ART. 55. (Misure in favore delle imprese).....	55
CAPO II MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DELLA RICERCA NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI CULTURA	56
ART. 56. (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green).....	56
ART. 57. (Norma su fondi investimenti e nuovi interventi)	58
ART. 58. (Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)	60
ART. 59. (Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)	60
ART. 60. (Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)	60
ART. 61. (Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)	61
ART. 62. (Borse di studio per l'Erasmus italiano).....	62
ART. 63. (Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria).....	62
ART. 64. (Agenda SUD).....	64
ART. 65. (Misure in materia di beni culturali)	64
TITOLO VIII MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE	65
CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE	65
ART. 66. (Concorso delle Forze armate per Strade sicure 2024-2025 e stazioni sicure 2024)	65
CAPO II MISURE PER L'IMMIGRAZIONE.....	66
ART. 67. (Misure in materia di immigrazione)	66
TITOLO IX GIUSTIZIA	66
ART. 68. (Misure in materia di magistratura onoraria).....	67
TITOLO X MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E A ORGANISMI INTERNAZIONALI.....	69
CAPO I MISURE IN MATERIA DI DIPLOMAZIA DELLA CRESCITA	69
ART. 69. (Fondo italiano per la cooperazione orizzontale per l'Africa)	69
CAPO II MISURE IN FAVORE DELL'UCRAINA.....	70
ART. 70. (Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina)	70
ART. 71. (Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)	70
ART. 72. (Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina).....	70
TITOLO XI MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE	71
ART. 73. (Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici).....	71

ART. 74. (Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)	71
ART. 75. (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)	74
ART. 76. (Fondo per le emergenze in agricoltura)	75
TITOLO XII ENTI TERRITORIALI	76
CAPO I REGIONI	76
ART. 77. (Norme per l'attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)	76
ART. 78. (Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)	76
ART. 79. (Ripiano disavanzo)	77
ART. 80. (Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)	79
CAPO II ENTI LOCALI	80
ART. 81. (Patti con i Comuni)	80
ART. 82. (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)	81
ART. 83. (Contributi progettazione enti locali)	81
ART. 84. (Interventi per il Giubileo)	82
ART. 85. (Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)	82
ART. 86. (Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)	83
ART. 87. (Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)	86
TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E FINALI.....	87
CAPO I FONDI.....	87
ART. 88. (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)	87
ART. 89. (Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)	87
CAPO II REVISIONE DELLA SPESA.....	87
ART. 90. (Misure in materia di revisione della spesa)	88
CAPO III ENTRATA IN VIGORE	90
ART. 91. (Entrata in vigore)	90
SEZIONE II - SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE	91
ALLEGATI ALLA SEZIONE I.....	92
Allegato I (Articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)	92
Allegato II Articolo 11, comma 3 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)	93
Allegato III Articolo 26 (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)	93
Allegato IV Articolo 52, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)	95

Sezione I

Titolo I

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati **nell'allegato I** annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Titolo II

Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

ART. 2.

(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.

4. Per le finalità di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro **per l'anno 2024**, a valere sulle risorse del **Fondo** di cui al comma 1.

5. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di **15 milioni** di euro per l'anno 2024.

ART. 3.

(Mutui prima casa)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio

2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2024.

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori **282 milioni di euro per l'anno 2024**.

ART. 4.

(Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è riconosciuto anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa massima di 400 milioni di euro per l'anno 2024.

2. A quota parte degli oneri derivanti dal **comma 1**, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

3. Per le finalità di cui al comma 1, un importo pari a **200 milioni** di euro per l'anno 2024 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

Titolo III

Riduzione della pressione fiscale e misure in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego

Capo I

Riduzione della pressione fiscale

ART. 5.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 6.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Il limite di cui al **comma 1**, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

ART. 7.

(Detassazione dei premi di risultato)

1. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

ART. 8.

(Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.

2. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 9.

(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta **2023**, a euro 40.000.
3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno **2023**. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Per l'attuazione del presente articolo è valutata la spesa di 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Capo II

Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti

ART. 10.

(Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, commi 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono incrementati a decorrere dal 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 1. Le disposizioni di cui comma 2 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria e dell'altro

personale secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Titolo IV

Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione

Capo I

Misure in materia di entrate e di circolazione dei beni e dei valori nominali

ART. 11.

(Misure in materia di imposte)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024».

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, i numeri 1-*quinquies*) e 1-*sexies*) sono soppressi;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

1) il numero 65) è sostituito dal seguente: «65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. *ex* 19.02);»;

2) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente: «114-*bis*) prodotti assorbenti, e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 3 le parole: «per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024 in 29,30 euro per 1.000 sigarette» e le parole: «e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette»;

2) al comma 5, lettera c), le parole: «euro 140 il chilogrammo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2024 e euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

3) al comma 6 le parole: «la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite

dalle seguenti: «la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025»;

b) all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole: «e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e al 42 per cento dal 1° gennaio 2026»;

c) all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, dopo le parole: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023», sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026».

ART. 12.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-*bis*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2023.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 16 per cento.

ART. 13.

(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma:

1) al primo periodo, le parole «o il donatario» sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2652»;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri.»;

4) dopo il terzo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.»;

b) all'articolo 562 le parole «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

«Art. 563

(Effetti della riduzione della donazione)

La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi al quali il donatario ha alienato a titolo oneroso gli immobili donati fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione a titolo oneroso di beni mobili, salvo quanto previsto dal n. 1 dell'articolo 2690..».

d) all'articolo 2652, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), dopo le parole: «dall'articolo 524» sono aggiunte le seguenti: «e le domande di riduzione delle donazioni» e dopo le parole «iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «purché, quanto alle domande di riduzione delle donazioni, i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso»;

2) il numero 8 è sostituito dal seguente: «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda»;

e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore a quella di cui al primo periodo continuano ad applicarsi gli articoli ivi indicati nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificano e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi

dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

ART. 14.
(Tax credit cinema)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 5, le parole «fra le tipologie di contributi» sono sostituite dalle seguenti: «fra tutte o alcune delle tipologie di contributi»;

b) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto di all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:

a) per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità di prevedere aliquote diverse in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell'aliquota in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.»;

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per cento.»;

d) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21.»;

e) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, primo periodo, le parole «, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,» sono soppresse;
- 2) al comma 2, dopo le parole «il beneficio può essere riconosciuto» sono aggiunte le seguenti «, in particolare,»;

f) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal secondo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.»;

- 2) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

«5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.».

g) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole «secondo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera *d-bis*), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

3. Il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»;

h) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, le parole «difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere» sono soppresse;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole da «quindici esperti» a «effettivamente sostenute» sono sostituite dalle seguenti: «una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*bis*.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»;

4) al comma 4, dopo le parole «medesimo decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»;

4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»;

i) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole «dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2,» sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, dopo le parole «all'impatto economico del progetto» sono aggiunte le seguenti: «da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*ter*.»;

3) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»;

4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»;

5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.».

ART. 15.

(Misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

1. All'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è sostituito dal seguente «È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.».

2. All'articolo 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-*bis* è inserito il seguente: «10-*ter*. L'istituto è il soggetto designato alla realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del precedente comma 10-*bis*) e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso.».

3. Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2, nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4. Per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale può avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ART. 16.

(Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)

1. All'articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non

oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 87, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.»;

b) al comma 5 sostituire le parole «diverse da quelle di cui al comma 4» con le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 2-bis e di cui al comma 4».

Capo II

Misure per la lotta all'evasione

ART. 17.

(Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico)

1. Al fine di contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con modalità definite d'intesa, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

2. Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

3. L'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 e al comma 5, le parole «21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento»;

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei

predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera b), all'inizio, sono aggiunte le seguenti parole: «al di fuori delle ipotesi di cui alla successiva lettera b-bis),»;

2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo;»;

b) all'articolo 68, comma 1:

1) al primo periodo, le parole «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;

2) al secondo periodo, le parole «alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere b) e b-bis);»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene non si tiene conto di quelli relativi agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, agevolati nella misura del 110 per cento e per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 2 si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, di cui all'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità ivi previste.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a decorrere dalle cessioni poste

in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 19.

(Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)

1. Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, all'articolo 38-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 70».

ART. 20.

(Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

4. In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

5. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 1. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 1 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al

mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 21.

(Misure in materia di variazione dello stato dei beni)

1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

2. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 1 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 22.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al capo II, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis

(Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione)

1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei

dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati ad una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza, la natura delle prestazioni professionali o operazioni instaurate o eseguite, il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati di cui al comma 1 per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali

come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati del gestore, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati di cui al comma 1 e al comma 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto ivi previsto, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali senza nessun ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità, la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1

e del comma 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di 10 anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

17. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 debbono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3.».

2. Al capo III, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nell'articolo 37, dopo il comma 2 è introdotto il seguente: «2-*bis*. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-*bis* istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.».

ART. 23.

(Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento».

2. All'articolo 25-*bis*, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le seguenti parole sono soppresse «, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva»;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.

4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, primo periodo, le parole: «0,76 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,06 per cento»;

b) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: «20-bis L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche.».

5. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 5, le parole: «costituzione o» sono sostituite dalla parola: «il»;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono aggiunte le seguenti: «, quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento»;

c) Alla lettera d), del comma 7, dell'articolo 68, le parole: «25 per cento del» sono soppresse.

6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. «Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle presenti disposizioni.».

7. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49-bis, dopo le parole: «quadro RU della dichiarazione dei redditi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,»;

b) dopo il comma 49-quater è aggiunto il seguente: «49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.».

8. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni»;

b) la lettera b) è soppressa.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 decorrono dal 1° luglio 2024.

10. All'articolo 17, del decreto-legge 9 luglio 1997 n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»

«1-*ter*. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.»;

b) al comma 2-*quater* le parole: «comma 15-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 15-*bis* e 15-*bis*.1».

11. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono definite l'entrata in vigore, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 7 e 10 e le relative modalità di attuazione.

12. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-*bis*.2 è aggiunto il seguente: «15-*bis*.3. I medesimi effetti di cui al comma precedente si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-*bis* e 15-*bis*.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75-*bis* è inserito il seguente: «Articolo 75-*ter* (Accesso alle informazioni e pignoramento telematico dei conti correnti). 1. Prima di procedere al pignoramento dei conti correnti rinvenienti dalla consultazione dell'archivio dei rapporti finanziari, l'agente della riscossione può, in fase stragiudiziale, accedere, mediante collegamento telematico diretto, alle informazioni relative alle disponibilità giacenti sui predetti conti correnti.

2. Se l'accesso di cui al comma 1 ha consentito di individuare crediti del debitore nella disponibilità di uno o più operatori finanziari, fermo quanto disposto dall'articolo 72-*quater*, l'agente della riscossione redige e notifica telematicamente al terzo, senza indugio, l'ordine di pagamento di cui all'articolo 72-*bis*, con le

specifiche modalità informatiche stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La notifica dell'ordine di pagamento è effettuata, a pena di nullità, anche al debitore, con le modalità stabilite dall'articolo 26, non oltre trenta giorni dalla notifica al terzo.

3. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui al comma 2, sentite l'Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e l'Associazione Italiana dei Prestatori Servizi di Pagamento, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, anche ai fini dell'adozione, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Capo III

Misure in materia di assicurazioni

ART. 24.

(Misure in materia di rischi catastrofali)

(in verifica MIMIT)

1. Le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per gli eventi di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le eruzioni vulcaniche, i fenomeni di bradisismo, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

2. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1 si tiene conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

3. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall'IVASS che ne valuta la stabilità.

3. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, il contratto prevede un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) non superiore al 10-15 per cento per cento del valore dei beni assicurati) e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

5. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a erogare le sanzioni di cui al comma 6.

6. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.

7. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 1, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 4, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte

del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

8. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 6 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso di ogni somma e onere.

9. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 8, è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di [XXX] miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle coperture, come risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione. Per la gestione della sezione speciale del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate i premi incassati ai sensi del comma 5, al netto dei costi di gestione sostenuti dalla medesima SACE S.p.A.

10. Le disposizioni di cui commi da 1 a 9 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 25.

(Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Al Titolo XVI, dopo il Capo VI è inserito il seguente Capo VI-bis:

«Capo VI-bis

(Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita)

Art. 274-bis

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) «Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita» o anche «Fondo»: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;

b) «prestazioni protette»: diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;

c) «imprese aderenti»: le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;

d) «intermediari aderenti»: gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;

e) «aderenti»: le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

Art. 274-ter

(Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.
2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente Capo.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.
5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 274-quater

(Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento eurounitario, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, entro il 31 dicembre 2033. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni con decreto del ministero dell'economia e delle finanze.
3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.
4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente Capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente Capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente

istituiti presso lo stesso Fondo.

Art. 274-quinquies
(Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse)

1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento, se ciò è autorizzato dal Fondo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al cinquanta per cento dell'importo della dotazione finanziaria del Fondo; il loro pagamento può essere richiesto nei casi previsti dallo statuto del Fondo.

2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese, e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione, i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,5 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento eurounitario.

3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati, e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermedie e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,4 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

5. L'IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con

sufficiente diversificazione.

Art. 274-sexies

(Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine:

a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;

b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;

c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.

2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a:

a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a);

c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;

d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.

3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato, se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4.

4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

a) a dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1; oppure

b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1 ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.

5. Finché il livello-obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

Art. 274-septies
(Prestazioni protette ammissibili)

1. Il Fondo di Garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.
2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:
 - a) le prestazioni a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;
 - b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;
 - c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.
3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni sinistrate relative ai contratti di assicurazione sulla vita cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-*bis*) nn. 2, 3, 4, 5.

Art. 274-octies
(Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa)

1. Il pagamento è effettuato entro 90 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo di garanzia assicurativo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto;
2. Il Fondo di garanzia può differire il pagamento nei casi:
 - a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto;
 - b) di cui all'articolo 274-*septies*, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000,00 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.
4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi

dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo. 5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.

Art. 274-novies

(Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita:
 - a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività;
 - b) effettua con regolarità, almeno ogni 5 anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies: a tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
 - c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa cui si riferisce la prestazione protetta;
 - d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale;
 - e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;
 - f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento;
 - g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.
2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.
4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo di garanzia assicurativo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art. 274-decies

(Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.

Art. 274-undecies
(Poteri dell'IVASS)

1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela dei degli aventi diritto a prestazioni assicurative, e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette:

a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente Capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli *interventi* indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di *intervento*, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente Capo;

c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;

d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati *interessati* in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;

f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche al fine di cui all'articolo 274-*quater*.

2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Art. 274-duodecies

(Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1 Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.

2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'*intermediario* aderente l'esclusione.

3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.

4. La mancata adesione al Fondo, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'art. 274-*ter*, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità

di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.

Art. 274-terdecies
(Interventi finanziati su base volontaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.

Articolo 274-quaterdecies
(Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita)

1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del fondo di cui all'articolo 274-sexies.

2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.

3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il capo VI-bis del Titolo XVI.»..

2. Al comma 1, dell'articolo 113, dopo la parola "*alla*" sono aggiunte le seguenti "*cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di*" e dopo la lettera "*g*" è aggiunta la seguente: "*h) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è escluso da esso*".

3. Al comma 1, dell'articolo 242, dopo la lettera "*e*" è aggiunta la seguente: "*e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso*".

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, sentita l'IVASS, è nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di cui all'articolo 274-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di nomina del stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera f), del comma 1 dell'articolo 274-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispone e comunica all'IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all'assemblea di cui al comma 1, le modalità di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio.

6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 5, il collegio promotore provvede alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 1. L'assemblea si svolge entro trenta giorni dalla convocazione.

7. Il comitato di gestione provvisorio è composto da cinque persone. La composizione del comitato di gestione provvisorio riflette il rapporto di proporzione

fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte con la maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti del comitato di gestione provvisorio si applica l'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

8. Il comitato di gestione provvisorio redige lo Statuto entro non oltre trenta giorni dalla sua nomina e lo trasmette senza indugio all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS approva lo Statuto entro trenta giorni.

9. Nelle more dell'approvazione dello Statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni, il comitato di gestione provvisorio amministra il Fondo ed esercita i poteri di cui al Titolo XVI, Capo VI-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche sulla base di apposita convenzione da stipularsi con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. I poteri del comitato di gestione provvisorio comprendono quelli di cui all'articolo 274-*sexies*, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

10. I contributi di cui all'art. 274-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono versati entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio.

Titolo V

Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali

Capo I

Lavoro e politiche sociali

ART. 26.

(Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «a 1,5 volte», sono sostituite dalle seguenti: «all'importo»;

b) al comma 11, ovunque ricorrano, le parole: «a 2,8 volte», sono sostituite dalle seguenti: «a 3,3 volte».

ART. 27.

(Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi)

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra

l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

6. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'Istituto nazionale di previdenza sociale esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 6 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al miglioramento dei saldi di bilancio.

8. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 28.

(Disposizioni in materia di regime previdenziale nel settore dell'intermediazione nel commercio)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A chiunque eserciti, in qualsiasi forma, attività di promozione o di propaganda o di procacciamento d'affari, finalizzata, anche indirettamente, alla conclusione di contratti, si applica la normativa in materia di contribuzione previdenziale integrativa prevista per gli agenti e i rappresentanti di commercio.
2. Detta normativa in materia di contribuzione previdenziale integrativa si applica, altresì, ai lavoratori autonomi che svolgono attività abituale di vendita diretta a domicilio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173.
3. L'attività di promozione della conclusione di contratti può essere svolta in modo non stabile solo per un periodo non superiore a sessanta giorni anche non consecutivi e frazionabili nell'arco dello stesso anno. Il soggetto, in possesso dei necessari requisiti, dovrà comunque presentare domanda di iscrizione presso la sede camerale della provincia in cui risiede o ha sede l'impresa. L'iscrizione nell'apposita sezione del Repertorio economico amministrativo (REA) determinerà l'obbligo di pagamento del diritto annuale.
4. Il comma 6 dell'articolo 343 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.
5. In sede di prima applicazione, ai fini dell'aggiornamento del bilancio tecnico-attuariale, è fatto obbligo a ENASARCO di verificare e di censire, con il supporto delle Camere di Commercio, i propri iscritti alla data del 31 dicembre 2024».

ART. 29.

(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)

1. Al comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il periodo 2023-2024» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2023».
2. Per l'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
 - a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
 - b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il

trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

ART. 30.

(Misure di flessibilità in uscita)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

3. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1-*bis* si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.»;

b) al comma 2, le parole: «di cui ai commi 1 e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*»;

c) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

4. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024» e le parole «di almeno 62 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 62 anni per l'anno 2023 e 63 anni per l'anno 2024»;

2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

3) al terzo periodo, in principio, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023,»;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni anticipate di cui al presente articolo, le quote da calcolare con il sistema retributivo, ai sensi del articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono ridotte in misura pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995 relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di cui all'articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, qualora l'età dell'assicurato al momento del pensionamento sia inferiore al predetto requisito anagrafico. Con riferimento ai dipendenti pubblici, la disposizione di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di accesso a pensione all'età prevista dal limite ordinamentale.»;

b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;

c) al comma 6, lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;

d) al comma 7, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

5. All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «al comma 283» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

ART. 31.

(Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)

1. Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 2. L'indennità è erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

2. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 2 che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio

2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

4. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

5. I requisiti di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

6. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

7. L'importo di cui al comma 6 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

8. I limiti di importo di cui al comma 7 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

9. La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

10. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

11. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032, e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo

periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

13. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 12, è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 0,35 punti percentuali dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

14. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10.

ART. 32.

(Adeguamento delle speranze di vita)

1. All'articolo 15, comma 2, e all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite delle seguenti «fino al 31 dicembre 2024».

ART. 33.

(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

1. Al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera b) è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»;

b) all'articolo 10, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».

ART. 34.

(Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 965.
2. Per le domande prodotte dalla dal 1° gennaio 2024 la disposizione contenuta nel comma 1 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 965.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nell'allegata tabella A. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
4. Per le domande prodotte dalla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione contenuta nei commi precedenti si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della medesima tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
5. L'applicazione dei commi da 1 a 4 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente.

ART. 35.

(Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)

1. A valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a trenta euro giornalieri, per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere

sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. E' prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata, per l'anno 2024, nel limite di spesa di euro 19 milioni. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. All'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo II

Famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale

ART. 36.

(Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti «settimo periodo»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell' articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

ART. 37.

(Misure in materia di congedi parentali)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

ART. 38.

(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5 [Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti], per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

3. Per gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 39.
(Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)

1. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economico equivalente (ISEE) sono esclusi i titoli di stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
2. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 40.
(Misure in materia sociale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro»;
 - b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze.».
4. Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Capo III Disabilità

ART. 41.
(Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 581.807.485 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 666.807.485 per l'anno 2026 ed euro 616.807.485 annui a decorrere dal 2027.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una delle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità;

i) dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità.

4. L'utilizzo del fondo di cui al presente articolo è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo, sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f) g), h), e per le finalità di cui alla lettera a), acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

5. A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

Titolo VI

Sanità

Capo I

Misure per il potenziamento del sistema sanitario

ART. 42.

(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, [CCNL e ACN], 43 [tariffa oraria medici], 44 [Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica] 45 (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali), 46 [Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa], 47 [Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati], 49 [Finanziamento per aggiornamento dei LEA], 51 [Ulteriori misure in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale] e 67, commi 2 e 3 [Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà].

ART. 43.

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)

1. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dal 2024 al 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dal 2024 al 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, dal personale sanitario di tale comparto operante presso le medesime aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso

regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità di cui al presente articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dall'articolo 42 [Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale].

5. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 15-*quattordices* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa di cui all'Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo Paritetico regionale istituito a seguito dell'adozione del suddetto Piano, presenta una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia al Comitato LEA da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

ART. 44.

(Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell'8,6 per cento a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,7 per cento a decorrere dal medesimo anno. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 45.

(Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)

1. Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci

erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate:

- a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IIVA per ogni confezione di farmaco;
- b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
- c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
- d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
- e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,115 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è da intendersi invariato.

3. Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, sono, inoltre, riconosciute:

- a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IIVA non superiore a euro 150.000,00.
- b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) - con fatturato SSN al netto dell'IIVA non superiore a euro 300.000,00

c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell'IIVA non superiore a euro 450.000,00;

4. Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto), a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti:

a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia definito ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007;

c) sconto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202;

d) sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.

5. Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7. Al fine di garantire l'uniformità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predispone linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189.

ART. 46.

(Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)

1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall'articolo 43 [tariffa oraria medici] e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall'articolo 47 [Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati]. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

ART. 47.

(Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)

1. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

ART. 48.

(Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)

1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2023 e per l'anno 2024».
2. All'articolo 2, comma 67-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,50 per cento.»

ART. 49.

(Finanziamento per aggiornamento dei LEA)

1. Per consentire l'aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dall'articolo 42 [Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale].

ART. 50.

(Contributo al servizio sanitario nazionale)

1. Sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale:

a) i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera che utilizzano il Servizio sanitario nazionale;

b) i frontalieri di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza europeo, aggiunto conformemente paragrafo 1, lettera i), della sezione A dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e successive modificazioni;

c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

2. La Regione di residenza definisce la quota di compartecipazione familiare di cui al comma 1, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare al salario netto percepito in Svizzera. Il ricavato complessivo è utilizzato è destinato al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine in particolare a beneficio del personale medico e infermieristico sotto forma di premio di frontiera in analogia con quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83.

3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e il trattamento economico mensile massimo del predetto premio di frontiera.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 34, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «al contributo minimo previsto dalle norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.000 annui»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b)»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi

annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i contributi per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui al comma 4 sono versati su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Le risorse ivi affluite, al netto della somma massima di 113 milioni di euro annui, sono riassegnate annualmente in spesa alle regioni e province autonome con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

3. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.»

7. All'articolo 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

«9-ter. 4. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

9-*quater*. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.»

ART. 51.

(Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale)

1. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.
2. All'articolo 12, comma 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38 è aggiunto infine il seguente periodo: «A decorrere dal 2024, l'importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui.»
3. Una quota delle risorse incrementalì di cui all'articolo 42 [Rifinanziamento SSN], pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Titolo VII

Crescita e investimenti

Capo I

Misure in favore delle imprese

ART. 52.

(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole «annualmente,» sono aggiunte le seguenti dalle seguenti: «la stime degli»;
 - b) dopo le parole «ai sensi dell'articolo 17» è aggiunto il seguente periodo «Sulla base di tali stime, il Gestore provvede ad effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l'operatività e la sostenibilità»;
 - c) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, nei limiti delle risorse disponibili sul

Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3, della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.».

ART. 53.

(Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, è abrogato.
2. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 7. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
3. Per le finalità di cui al comma 2, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
4. L'agevolazione di cui ai commi 2 e 3 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, esclusi i settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori

creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

5. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 7, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 3, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 2, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente

articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

ART. 54.

(Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)

1. Al fine di assicurare continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, allegato I, parte IX e X, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.

2. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

3. Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dal presente articolo, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo di cui all'articolo 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

ART. 55.

(Misure in favore delle imprese)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

3. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

4. La dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.

Capo II
Misure per il potenziamento degli investimenti e della ricerca nonché
interventi in materia di istruzione e di cultura

ART. 56.

(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)

1. Al fine di supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi alla elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio-lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

2. Le garanzie di cui al presente articolo:

a) possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia;

b) possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e dalle imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01);

c) possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato;

d) possono essere concesse previa istruttoria da parte di SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell'idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, ove applicabile;

e) sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranches, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranches "junior" o "mezzanine"

il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.

3. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente articolo sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti da SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, evidenziando gli importi delle operazioni, e di un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.

4. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al presente articolo anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l'importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro, è subordinato al nulla osta del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

5. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A., ai sensi del presente articolo, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato tecnico, di cui allegato IV alla presente legge.

6. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità al comma 1.

7. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione

all'inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE S.p.A.

8. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare terzi o gli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.

9. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo, che non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti da SACE S.p.A. si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

10. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi del presente articolo è fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 2, lettera c), non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al primo periodo. Tale importo può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.

12. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell'economia, per l'espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione di tali interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico – operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina interna e dell'Unione europea in materia di *in-house providing*. Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

ART. 57.

(Norma su fondi investimenti e nuovi interventi)

1.[...]

2. Per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e può nominare fino a due sub-commissari. Il compenso dei sub-commissari di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 2. L'incarico dei sub-commissari di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata una spesa pari a euro 200.000 per l'anno 2024.

4. A titolo di contributo per la realizzazione del nuovo Campus dell'Università degli studi di Milano nell'ex sito EXPO 2015 è autorizzata la spesa di 30 milioni nell'anno 2024, 24 milioni di euro nell'anno 2025, di 16 milioni di euro nell'anno 2026 e di 10 milioni di euro nell'anno 2027.

5. Al comma 999 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini dell'attivazione delle necessarie sinergie tra l'intervento di cui al primo periodo e il "Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale", di cui all'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2022, insistente sul sito di Genova Erzelli, e a completamento dello stesso, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.».

6. Per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 55 milioni di euro per l'anno 2026.

7. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'anno 2026.

8.[...]

9. La dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

10. [...]

11. Con Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è

aggiornato il documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano raggiunto il 28 febbraio 2008.

ART. 58.

(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

1. All'articolo 26, del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024";

2) al quinto periodo le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: «e l'anno 2024»;

3) all'ultimo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione», inserire le seguenti: «per l'anno 2003 e entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024»;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quater, le parole: «e di 500 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 700 per l'anno 2024 e di 100 per l'anno 2025».

d) al comma 8, primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2024»;

e) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024»;

f) al comma 12, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

ART. 59.

(Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)

1. Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o comunitarie di cui all'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie.

ART. 60.

(Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)

1. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale.

2. Le iniziative di investimento, identificate dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n.3 da inserire nei piani triennali di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto di cui al precedente periodo, per gli aspetti di monitoraggio, è emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 61.

(Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 310, lettere *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria pari a **35,32** milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di Sanità (ISS), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – personale *ex* ISPEL (INAIL), l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate quanto a 14,52 milioni di euro per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 3. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite fra gli enti beneficiari con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 62.

(Borse di studio per l'Erasmus italiano)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall'articolo 5, comma 5-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.

4. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

ART. 63.

(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 [Riduzione del Canone RAI], lo stanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rideterminato in 104,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria»;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Le risorse di cui alla lettera d) del comma 2»;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di

crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.».

3. Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede alla ridefinizione e integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, nel rispetto delle seguenti previsioni generali regolatrici della materia:

a) previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno tre giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un'informazione di qualità;

b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa;

c) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico;

d) previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica, finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle *fake news*, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni;

e) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;

f) previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;

g) con riferimento alle edizioni su carta, valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;

h) applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;

i) revisione e razionalizzazione di norme procedurali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono individuate le disposizioni, contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare.

5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa massima di euro 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal comma 6-*bis* del medesimo articolo 1.

6. A decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dall'articolo 25-*bis*, del decreto-

legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal comma 6-*bis* del medesimo articolo 1.

7. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede a valere sulle risorse già confluite al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili».

8. Il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è così sostituito: «A decorrere dall'anno scolastico 2024 -2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.». Conseguentemente, a decorrere dall'anno scolastico 2024 – 2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate.

ART. 64. **(Agenda SUD)**

[...]

ART. 65. **(Misure in materia di beni culturali)**

1. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico di cui all'articolo 117, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «ordinari stanziamenti di bilancio,» sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa,» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.».

4. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

5. All'articolo 28, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) dopo le parole «territorio nazionale» sono aggiunte «e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità,»;

2) dopo le parole «di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024»;

b) al comma 2, le parole «Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro» sono sostituite da «Ministro della cultura».

c) alla rubrica, la parola «straordinario» è soppressa.

6. Il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico – orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere Generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Titolo VIII

Misure per la difesa e la sicurezza nazionale

Capo I

Misure per la difesa nazionale

ART. 66.

(Concorso delle Forze armate per Strade sicure 2024-2025 e stazioni sicure 2024)

1. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre

2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.593 per l'anno 2024, con specifica destinazione, per l'anno 2024, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.369, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 1, è incrementato di ulteriori 800 unità per l'anno 2024. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l'anno 2024, di cui euro 17.944.512 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.226.897 per gli oneri connessi con il funzionamento.

Capo II **Misure per l'immigrazione**

ART. 67. ***(Misure in materia di immigrazione)***

1. All'articolo 21, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo le parole «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «, di 200 milioni di euro per il 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026».

2. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, è autorizzato in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il contributo 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

3. All'articolo 12-*bis*, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole «dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali» sono inserite le seguenti «dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà,».

Titolo IX **Giustizia**

ART. 68.

(Misure in materia di magistratura onoraria)

1. Al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) la rubrica «Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio» è sostituita dalla seguente: «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»;

2) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.

8. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nei termini indicati nel comma 6, possono chiedere di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il 30 novembre dello stesso anno, provvede sulla domanda e, in caso di accoglimento, ogni effetto decorre dall'anno successivo.

b) dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

«Art. 31-bis

(Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva)

1. Ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva è corrisposta un *Compenso* annuo lordo, erogato in tredici mensilità, di euro 62.000. La tredicesima mensilità è erogata entro il 15 dicembre di ogni anno.

2. Ai magistrati onorari confermati si applica l'articolo 2120 del codice civile.

3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

4. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

5. L'amministrazione garantisce le tutele relative ai permessi retribuiti, alla malattia, all'infortunio, alla gravidanza, alla maternità e alla genitorialità, ai congedi straordinari, all'aspettativa, al collocamento fuori ruolo per incarichi politici o amministrativi, nonché ad ogni altro istituto affine, applicando ai magistrati onorari confermati di cui al comma 1 del presente articolo le disposizioni previste per i lavoratori

del comparto della giustizia assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

6. I contributi previdenziali dovuti per le prestazioni lavorative dei magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo sono versati all'INPS secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

7. Il compenso corrisposto ai sensi del presente articolo, al magistrato onorario confermato, è assimilata, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, ove venga superata la soglia delle sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

9. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.

Art. 31-ter

(Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva)

1. Ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni giurisdizionali, in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo erogato in dodici mensilità, di euro 20.000.

2. Dal 1° gennaio 2024, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che non abbiano esercitato l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti, alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 3 è stabilita nella misura di un terzo (1/3) a carico del magistrato onorario e di due terzi (2/3) a carico del Ministero della giustizia.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.

5. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, sono altresì soggetti all'applicazione del regime contributivo previsto per le attività lavorative svolte in aggiunta a quelle disciplinate dal presente Capo.

6. Il compenso corrisposto, ai sensi del presente articolo, al magistrato onorario confermato, è assimilato, ai fini fiscali, quale reddito da lavoro autonomo.

7. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.».

2. Le disposizioni introdotte al comma 1 del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2024.

3. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate in data

precedente alla pubblicazione del presente decreto.

4. I magistrati confermati ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che non hanno già esercitato l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, la possono esercitare nel termine di trenta giorni a far data del 1° gennaio 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, del predetto decreto.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 183.239.990 per l'anno 2024, euro 161.586.032 per l'anno 2025, euro 160.215.269 per l'anno 2026, euro 155.295.904 per l'anno 2027, euro 153.642.147 per l'anno 2028, euro 148.307.700 per l'anno 2029, euro 146.559.709 per l'anno 2030, euro 136.912.826 per l'anno 2031, euro 124.339.182 per l'anno 2033.

Titolo X

Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali

Capo I

Misure in materia di Diplomazia della crescita

ART. 69.

(Fondo italiano per la cooperazione orizzontale per l'Africa)

1. A decorrere dal 2024 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il «Fondo italiano per la cooperazione orizzontale per l'Africa», diretto alla concessione di finanziamenti, per la realizzazione di interventi di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito dei Paesi africani, assicurando priorità ai progetti nel settore agricolo e solare fotovoltaico individuati secondo quanto previsto dal comma 3. I rimborsi dei finanziamenti di cui al presente comma, ivi incluse le eventuali quote interessi, affluiscono al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati ad integrare le disponibilità del fondo di cui al presente comma.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

3. Il Fondo concorre al finanziamento di iniziative coerenti con le finalità e i principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e con gli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La selezione dei progetti oggetto di finanziamento da parte del Fondo è operata sulla base delle preferenze espresse dalle persone fisiche che, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, effettuano acquisti in Italia di beni o servizi presso esercenti attività commerciali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definite:

a) le modalità di funzionamento del Fondo;

b) le modalità di accreditamento dei soggetti idonei a presentare i progetti di cui al presente articolo, di accertamento delle preferenze espresse dalle persone fisiche di cui al comma 3, nonché le modalità di valutazione dei progetti medesimi ai fini

dell'ammissione alla selezione e i criteri di riparto delle somme del Fondo di cui al comma 1. La gestione del Fondo è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II **Misure in favore dell'Ucraina**

ART. 70.

(Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina)

1. In adesione all'iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata *EU for Ukraine Fund (EU4U)*, nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (*Ukraine Support package*) adottato dalla medesima banca, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

ART. 71.

(Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)

1. Il contributo allo Strumento europeo per la pace è incrementato di 203.000.000 euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.

2. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di euro 1 milione di euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sottoscritto il 27 giugno 2023.

ART. 72.

(Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)

All'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 dopo le parole «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «, e di 300 milioni di euro per l'anno 2024».

Titolo XI

Misure in materia di calamità naturali ed emergenze

ART. 73.

(Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici», con una dotazione iniziale pari a XXX.

2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze è approvato il Programma di cui al comma 1, declinato attraverso diverse linee di azione, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Il Programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti. All'attuazione del Programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate.

ART. 74.

(Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, per

gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. All'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.»

4. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

5. È autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 8,1 milioni di euro per l'anno 2024.

7. Le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione per la regione Lombardia, di cui agli articoli 1, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012 e aperte ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge, sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.

8. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*septies* è inserito il seguente: «4-*octies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024».

9. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 71, milioni di euro per l'anno 2024.

10. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2024.

11. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 189 del

2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.

12. Le esenzioni previste dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.

13. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

14. All'articolo 48, comma 7, primo periodo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2024».

15. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

16. All'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

17. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

18. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 è aggiunta la lettera: «*b-bis*) per i soggetti attuatori di cui alla lettera *a)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante Sisma 2016 istituita presso la Struttura del Commissario Straordinario del Sisma 2016.».

19. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.

20. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 5.050.000, di cui:

a) euro 1.409.000 per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) euro 641.000 per le finalità di cui all'art. 5-*septies* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

c) euro 2 milioni per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

21. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno

2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.

22. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 del personale di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 32 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all'annualità 2024, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 75.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. I contributi di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono *erogati*, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-*septies* del medesimo decreto legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di ventimila euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e, fino ad un massimo di quarantamila euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*. Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), di cui al suddetto articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.

2. I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 1 sono possono essere erogati, per l'intero importo, esclusivamente anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

3. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 4, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di

utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 2 a 4, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare, dall'articolo 50.

7. I contributi di cui ai commi da 2 a 5 a non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Per l'attuazione dei commi da 2 a 5 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall'annualità 2024.

ART. 76.

(Fondo per le emergenze in agricoltura)

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti settori con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

3. Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Titolo XII

Enti territoriali

Capo I

Regioni

ART. 77.

(Norme per l'attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla Provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ART. 78.

(Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2027»;

c) al terzo periodo le parole: «Negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni dal 2022 al 2026».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, in riferimento all'esercizio 2024 ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

ART. 79.
(Ripiano disavanzo)

1. Nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500 è riconosciuto per gli anni 2024-2033 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2024. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

3. I contributi di cui al comma 1 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

4. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione, in cui la Regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 1 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio, da individuare per ciascuna Regione nell'ambito del predetto accordo:

a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio regionale, di un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente;

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;

c) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2021;

d) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e all'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico;

e) misure volte:

1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad

attività strumentali;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

f) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;

g) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente.

5. L'accordo di cui al comma 4 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.

6. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 1, per i quali sono state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta nel rispetto dell'articolo 73, commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

7. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 6, le regioni, entro il 15 giugno 2024, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso:

a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni;

b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni;

c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni;

d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

8. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 1 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 4, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 6 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 7, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla

rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge.

9. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 4 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono effettuati dalla Sezione regionale della Corte dei conti, con cadenza semestrale. In caso di esito negativo delle verifiche, comunicato dalla Sezione regionale della Corte dei conti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospesa l'erogazione del contributo per le annualità successive a quella relativa all'esercizio in corso. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024.

ART. 80.

(Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 1 per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

3. L'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, è trasmesso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a stipulare i contratti di affidamento lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall'atto di individuazione degli interventi di cui al comma 3: a) per le opere con costo fino a 150.000 euro entro tre mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro entro venti mesi. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.

5. I contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal codice unico di progetto (CUP), sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma

4, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Tabella 1

Regioni	% Riparto	Contributo annuo 2024-2028
Abruzzo	3,16%	1.580.000
Basilicata	2,50%	1.250.000
Calabria	4,46%	2.230.000
Campania	10,54%	5.270.000
Emilia- Romagna	8,51%	4.255.000
Lazio	11,70%	5.850.000
Liguria	3,10%	1.550.000
Lombardia	17,48%	8.740.000
Marche	3,48%	1.740.000
Molise	0,96%	480.000
Piemonte	8,23%	4.115.000
Puglia	8,15%	4.075.000
Toscana	7,82%	3.910.000
Umbria	1,96%	980.000
Veneto	7,95%	3.975.000
TOTALE	100,00%	50.000.000

Capo II Enti locali

ART. 81. (Patti con i Comuni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.

2. Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.

3. L'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 1 è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

4. Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo.

5. A decorrere dal 2025, l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della COSFEL di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 577, della legge n. 234 del 2021 e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 1.

ART. 82.

(Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)

1. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, da ripartire, in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

2. Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.

ART. 83.

(Contributi progettazione enti locali)

1. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «definitiva ed esecutiva» sono soppresse e le parole «e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.».

ART. 84.
(Interventi per il Giubileo)

1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nell'anno 2024, di 305 milioni di euro nell'anno 2025 e di 8 milioni di euro nell'anno 2026, nonché per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Nell'anno 2025, in occasione del "Giubileo 2025", i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nonché dei relativi servizi pubblici locali» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi servizi pubblici locali, nonché dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.».

ART. 85.
(Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 a decorrere dall'anno 2031,».

2. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-*quinquies*), al primo periodo, le parole: «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti «Anno 2023 e» e le parole «a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «entro il 2026» sono soppresse; al terzo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle parole «Anno 2023 e» e le parole: «di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030,» sono soppresse; al quinto periodo, le parole: «ed eventuale recupero dei contributi assegnati» sono soppresse; il nono periodo è soppresso.

b) alla lettera d-*sexies*), al primo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Anno 2023 e» e le parole «, a 300 milioni di euro

per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono soppresse; al sesto periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi» sono soppresse; l'ottavo periodo è soppresso.

c) alla lettera d-*octies*), al primo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Anno 2023 e» e le parole «, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi,» sono soppresse; il quarto periodo è soppresso.

d) dopo la lettera d-*octies*), sono inserite le seguenti:

«d-*novies*) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;

d-*decies*) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

d-*undecies*) destinato, a decorrere dal 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione servizi sociali.

d-*duodecies*) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-*undecies*), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124».

ART. 86.

(Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo speciale con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:

a) è destinato quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga

gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro nel 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre per l'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato;

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti

i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 84, comma 1 [Rimodulazione fondo di solidarietà comunale].

3. In caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettere d-*quinqies*), d-*sexies*) e d-*octies*), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento

dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l'inadempimento, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.

4. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, in caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato e/o il LEP venga garantito. In caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto.

5. Le somme di cui al comma 3 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

6. Con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5.

ART. 87.

(Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;

b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili;

c) IVSM superiore alla media nazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024.

3. Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di «desertificazione», al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17, comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede

centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.

4. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Titolo XIII

Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali

Capo I Fondi

ART. 88.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

ART. 89.

(Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)

1. Il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è rifinanziato per l'anno 2024 per XXX miliardi di euro. Al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2024 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Capo II Revisione della spesa

ART. 90.

(Misure in materia di revisione della spesa)

1. È istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del PIL. All'attuazione del presente comma si procede, anche sentito il CNEL, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

2. Norma turn over

3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nell'aggiornamento del documento di economia e finanza per l'anno 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato V annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro l'anno 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

4. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro l'anno 2024, è possibile modificare in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti il riparto dei fondi investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le riduzioni di cui al comma 3 e 4 e degli articoli/commi.... contribuiscono al rispetto degli obiettivi di spesa indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2023.

7. Per gli obiettivi di spesa definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023, al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti, in deroga all'articolo 22-bis comma 3 della legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le modalità ed i termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria generale

dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi.

8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, le Regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 30 aprile 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla Missione 13: Tutela della salute, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X – capitolo n. 3465 - art. 2 ("Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario") entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

9. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1 gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

10. Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 9 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 20 gennaio

2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.

11. Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 10, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 10, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. [Contributo enti territoriali]

12. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo decreto. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. All'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026». Rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Capo III Entrata in vigore

ART. 91.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Sezione II - Sezione II Approvazione degli stati di previsione

Allegati alla sezione I

***Allegato I
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)***

Allegato II Articolo 34
(Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,03333	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500											

Allegato III

Articolo 43, comma 3 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)

Regione / Provincia Autonoma	Quota d'accesso anno 2022	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale dirigente	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7,33%	14.660.000	5.864.000
VALLE D'AOSTA	0,21%	420.000	168.000
LOMBARDIA	16,79%	33.580.000	13.432.000
PA BOLZANO	0,88%	1.760.000	704.000
PA TRENTO	0,91%	1.820.000	728.000
VENETO	8,23%	16.460.000	6.584.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	4.140.000	1.656.000
LIGURIA	2,65%	5.300.000	2.120.000
EMILIA - ROMAGNA	7,53%	15.060.000	6.024.000
TOSCANA	6,33%	12.660.000	5.064.000
UMBRIA	1,49%	2.980.000	1.192.000
MARCHE	2,56%	5.120.000	2.048.000
LAZIO	9,63%	19.260.000	7.704.000
ABRUZZO	2,18%	4.360.000	1.744.000
MOLISE	0,50%	1.000.000	400.000
CAMPANIA	9,25%	18.500.000	7.400.000
PUGLIA	6,61%	13.220.000	5.288.000
BASILICATA	0,92%	1.840.000	736.000
CALABRIA	3,12%	6.240.000	2.496.000
SICILIA	8,08%	16.160.000	6.464.000
SARDEGNA	2,72%	5.440.000	2.176.000
TOTALE	100,0%	200.000.000	80.000.000

Allegato IV Articolo 52, comma 5
(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)

ALLEGATO TECNICO

Sezione A - Definizioni

Sezione B - Criteri, modalità e condizioni per il rilascio della garanzia

Sezione C - Operatività della garanzia dello Stato

Sezione D - Remunerazione della garanzia e commissioni spettanti a SACE S.p.A.

Sezione E - Gestione, indennizzi e recuperi

A. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:

- a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
- c) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;
- d) Decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- e) Finanziamenti: i finanziamenti, anche di rango subordinato, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso con o senza la garanzia di solvenza prestata dal cedente, il rilascio di fidejussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie;
- f) Fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
- g) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fidejussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi della legge [●];
- h) Gruppo di Controparti connesse: il "gruppo di clienti connessi" secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- i) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia ovvero sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, purché le stesse non risultino classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;
- l) Impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di "imprese in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";

- m) Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 6 e 7;
 - n) Portafogli di finanziamenti: un insieme di Finanziamenti concessi da un medesimo Soggetto Garantito;
 - o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;
 - p) Soggetti Garantiti: soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, con riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle Imprese Beneficiarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati;
 - q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango subordinato, emessi dalle Imprese Beneficiarie;
 - r) Tranche: ciascuna tranche del Portafoglio di finanziamenti, avente grado "senior", "mezzanine" o "junior".
1. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 dello stesso Codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

B. CRITERI, MODALITA' E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare Garanzie su Finanziamenti, Portafogli di finanziamenti e Titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro.
2. Le Garanzie sono concesse in favore dei Soggetti Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento, ovvero il **60** per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero del 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle Garanzie su Portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna Tranche, anche con percentuali asimmetriche tra Tranches, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella Tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun Finanziamento, fermo restando che per le Tranche "junior" o "mezzanine" il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del Portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.
3. La percentuale di copertura delle Garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di Soggetti

Garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 3.

4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:

1. nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:
 - i) la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. tenendo in considerazione la valutazione addizionalità effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9;
 - ii) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;
 - iii) SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria;
2. in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A., coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali, sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9.

5. Per le Garanzie su Portafogli di finanziamenti i parametri di cui al precedente paragrafo 4 devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo Finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Qualora l'importo garantito sul singolo Portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, la Garanzia è rilasciata secondo il procedimento di cui al precedente paragrafo 4, numero 1;

6. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio:

1. limite di durata massima della singola garanzia pari a 25 anni;
2. limite di massima esposizione su singola Controparte, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle Garanzie concedibili;
3. limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 30 per cento dell'importo massimo delle Garanzie concedibili;
4. limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 40 per cento dell'importo massimo delle Garanzie concedibili;
5. rating minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente "B", secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.

7. Gli impegni assunti in relazione alle Garanzie non superano l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro fino al 31 dicembre 2029. Fermo restando tale limite, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, SACE S.p.A. non rilascia Garanzie su Finanziamenti, Portafogli di finanziamenti e Titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo di 10 miliardi di euro, pari al 17 per cento dell'importo complessivo massimo previsto dal presente comma. Le Garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma

ovvero, non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 6 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 3. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C, paragrafo 3 -4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.

8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 3.

9. Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della Garanzia, tenuto conto dell'eterogeneità che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento, Portafoglio di finanziamenti o Titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività ed effettua una valutazione di addizionalità ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, ove applicabile. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE S.p.A.

11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.

C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

1. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente articolo sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del [20] per cento e dallo Stato nella misura del [80] per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. L'attività di SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato.

2. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata.

3. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI:

- a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.;
- b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:
 - 1. un'informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni;
 - 2. un'informativa contenente:
 - 2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
 - 2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a SACE S.p.A.;
 - 2.3) il "Risk Reporting" contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;
 - 2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.

4. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 3, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.

D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.

1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo congruaggio all'esito dell'approvazione del bilancio.

2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle Garanzie.

3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:
- 1) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni maturate fino a tale data;
 - 2) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi del paragrafo 1.

E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l'attività di recupero crediti.
2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l'adeguatezza delle stesse.

***Allegato V,
ART. 90, comma 3 (Misure in materia di revisione della spesa)***